

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I., DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL SATER.

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti.....
Art. 3 – Durata della concessione
Art. 4 – Obbligatorietà dell’offerta
Art. 5 – Valore stimato della concessione
Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI)
Art. 7 – Criterio di aggiudicazione e prezzi dei prodotti.....
Art. 8 - Validità della graduatoria
Art. 9 - Corrispettivi, canone ed altri oneri
Art. 10 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature
Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori
Art. 12 - Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio
Art. 13 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP.....
Art. 14 - Assistenza, manutenzione e pulizie
Art. 15 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa
Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione
Art. 17 - Adeguamento dei prezzi
Art. 18 - Responsabile designato dal concessionario
Art. 19 - Penali.....
Art. 20 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutoria espressa.....
Art. 21 – Recesso del concessionario
Art. 22 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL
Art. 23 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....
Art. 24 – Foro competente.....
Art. 25 – Rinvio
Art. 26 – Spese, imposte e tasse.....
Art. 27 – Trattamento dei dati

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato disciplina il servizio di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati) a mezzo di distributori automatici presso il Comune di Sorbolo Mezzani.

Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti

L'utenza è costituita prevalentemente dai dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani e dagli utenti che fruiscono dei servizi presso le seguenti sedi, secondo la seguente distribuzione il cui valori sono puramente indicativi:

Sedi	Numero distributori automatici di alimenti, bevande calde e fredde	Numero potenziali utenti stimati interni/esterni
Via del Donatore, 2, piano terra – Sorbolo	2 (1 caldo; 1 freddo e snack)	80
Via della Resistenza, 2, piano terra - Mezzani	1 (caldo)	10

I siti individuati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell'Amministrazione in relazione alle proprie effettive esigenze, potranno subire variazioni (in aumento o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione.

A tali variazioni la ditta aggiudicataria sarà impegnata ad adeguarsi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare alla ditta l'esigenza di spostare le macchine in luoghi differenti da quelli indicati al presente articolo per esigenze di servizio o di idoneità dei locali; in tal caso la ditta si impegna ad adeguarsi entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e a sostenere tutte le spese connesse.

Il concessionario si impegna a installare e gestire distributori automatici aventi caratteristiche tecniche adeguate al numero dei possibili potenziali utenti.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione è rilasciata per il periodo di 3 (tre) anni, decorrente dal 01/09/2021 e con scadenza 31/08/2024 e comunque dalla data di effettiva installazione e messa in funzione dei distributori, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 (tre anni) e quindi fino al 31/08/2027.

Il concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione di un nuovo concessionario.

Art. 4 – Obbligatorietà dell'offerta

La presentazione dell'offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato.

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nella lettera di invito, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune.

Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

Art. 5 - Valore stimato della concessione

Il Valore economico complessivo della concessione è quantificato in € 26.520,00 al netto dell'iva per l'intero periodo comprensivo dell'opzione di rinnovo, ed è stato calcolato in base al presunto fatturato derivante dal servizio per la durata della concessione pari a 72 mesi, ai sensi dell'articolo 167 del Codice degli Appalti.

Art. 6 – Costi della sicurezza (DUVRI)

Per l'espletamento della presente concessione sono rilevabili rischi interferenti per i quali è stato necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto è stato predisposto il "Documento Unico

di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 allegato alla documentazione di gara.

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione e prezzi dei prodotti

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) della Legge 120/2020 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso

Categoria	Numero	Prodotto	Prezzo massimo a base d'asta in euro (iva inclusa)	Ribasso % offerto	Punteggio massimo attribuibile
A - Bevande calde	1	Caffè espresso	€ 0,45		4
	2	Caffè lungo	€ 0,45		1
	3	Caffè macchiato	€ 0,45		4
	4	Caffè decaffeinato	€ 0,45		3
	5	Caffè decaffeinato macchiato	€ 0,45		2
	6	Moccaccino	€ 0,45		3
	7	Caffè d’orzo	€ 0,45		4
	8	Cappuccino d’orzo	€ 0,45		2
	9	Ginseng	€ 0,50		3
	10	Cappuccino	€ 0,45		4
	11	Cappuccino decaffeinato	€ 0,45		2
	12	Cappuccino con cioccolato	€ 0,45		2
	13	Latte	€ 0,30		2
	14	Latte macchiato	€ 0,40		2
	15	Thè	€ 0,45		4
	16	Bevanda al gusto di cioccolato	€ 0,45		4
	17	Bevanda al gusto di cioccolato con latte	€ 0,45		2
	18	Bicchiere vuoto	€ 0,05		1
B - Bevande fredde	1	Acqua naturale e frizzante bottiglia da lt. 0,50	€ 0,50		3
	2	Coca cola/ Aranciata in lattina da 33 cl	€ 0,70		2
	3	Thè vari gusti in lattina da 33 cl	€ 0,70		2
	4	Succhi di frutta vari gusti brik 20 cl	€ 0,50		2
	5	Bevande in tetrapak minimo 20 cl	€ 0,70		3
	6	Bevande a base di frutta 33 cl.	€ 0,70		3
C - Snack salati e dolci di vario tipo	1	Patatine e altri prodotti salati vari tipi minimo 25 gr	€ 0,60		2
	2	Crackers minimo 30 gr	€ 0,40		3
	3	Schiacciatine/tarallini minimo 35 gr	€ 0,40		3
	4	Grissini 35 gr	€ 0,55		3
	5	Galette mais minimo 20 gr	€ 0,80		3
	6	Merendine/crostatine	€ 0,80		2
	7	Wafer minimo 45 gr	€ 0,80		2

	8	Barrette cereali	€ 0,80		2
	9	Biscotti secchi	€ 0,70		2
	10	Biscotti farciti (tipo ringo, baiocchi ecc)	€ 1,00		2
	11	Snack dolci (tipo twix, bounty ecc)	€ 1,00		2
	12	Frutta disidratata minimo gr 20	€ 0,90		2
	12	Frutta secca minimo 30 gr	€ 0,90		2
D - Alimenti freschi	1	Frutta tagliata monoporzione minimo 150 gr	€ 1,40		2
	2	Tramezzino 100 gr circa	€ 1,50		2
	3	Yogurt gr 125	€ 1,00		2

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 8 - Validità della graduatoria

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento del concessionario, di risoluzione del contratto o di recesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Art. 9 - Corrispettivi

Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione in quanto l'affidatario sarà remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Sorbolo Mezzani e dall'utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall'Amministrazione alla ditta per l'installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo.

Art. 10 - Numero e caratteristiche delle apparecchiature

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:

- **tipo A1) n° 2** Distributori Automatici di bevande calde per l'erogazione di prodotti per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato, ecc.) idonei per un'ampia autonomia di lavoro;
- **tipo A2) n° 1** Distributore Automatico di bevande fredde e snack adatti per l'erogazione di prodotti di vario genere (bevande fredde e snacks preconfezionati), idonei per un'ampia autonomia di lavoro.

Dimensioni di ingombro:

Centro Servizi - Sorbolo: mt 2,60

Sede Mezzani: cm 60

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete (taglio minimo € 0,05).

I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene, sicurezza degli impianti e delle attrezzature elettriche, nonché di prevenzione incendi, antinfortunistica e fiscale (in particolare alle prescrizioni di

cui all'art. 32 del DPR 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. e al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.);

- rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci) e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
- riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza / referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
- dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta;
- essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
- essere dotati eventualmente di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile etc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti; le prime 80 chiavette, o altro strumento, dovranno essere gratuite, per le successive può essere richiesta una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- la chiave elettronica dovrà essere di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall'impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto;
- fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
- essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es: IMQ o equivalente;
- essere provvisti di impianti refrigerante privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

Potranno essere richieste e quindi installate anche altre tipologie di distributori automatici, previo consenso e definizione dell'importo da parte dell'Amministrazione comunale.

I contenitori delle bevande calde devono essere in materiale compostabile e biodegradabile (certificati in accordo con EN 13432) e le palette devono essere in legno o biodegradabili.

Art. 11 – Installazione e gestione dei distributori

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa responsabilità dell'impresa appaltatrice, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, entro **dieci giorni** dalla stipula del contratto, utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere.

Le caratteristiche dei locali e impianti possono essere verificati, a cura delle imprese concorrenti, mediante sopralluogo da concordare con l'ufficio economato (tel 0521669603, e-mail a.signorella@comune.sorbolomezzani.pr.it).

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti; si richiede comunque la ricarica dei prodotti 3 volte alla settimana;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti entro 24 ore dalla chiamata;
- prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
- in particolare deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai distributori (fondi caffè ecc);
- ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti ad eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

La Ditta affidataria dovrà inoltre fornire:

- l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;
- indicazioni circa i giorni, tempi e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di caricamento, pulizia e/o disinfezione.
- i nominativi del personale addetto al rifornimento e alla manutenzione.
- comunicazione annuale degli incassi effettuati per ciascun distributore.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo articolo 12.

Il Comune avrà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il funzionamento dei distributori. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5

giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune.

Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 12 – Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

- essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria

essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante:

- il nominativo del produttore

- gli ingredienti

- la specifica di quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato

- il peso netto

- la data di scadenza

- le informazioni nutrizionali, ad esempio: contenuto calorico (energia), grassi, grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale

- l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene.

Non sono ammessi prodotti che contengono alimenti transgenici (contenenti Organismi Geneticamente Modificati - OGM) o conservanti ed additivi chimici (nitriti e/o nitrati), non autorizzati per legge.

I distributori dovranno consentire l'erogazione **almeno dei seguenti prodotti:**

1) Bevande calde: *caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco, cappuccino, the, cioccolata, caffè d'orzo*

I distributori installati devono erogare bevande calde di qualità elevata.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

• *bevande a base di caffè:* almeno una tipologia di bevande a base di caffè dovrà essere di I^a miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;

• *bevande a base di latte:* grammatura minima di gr 8 di latte in polvere ad ogni erogazione;

• *cappuccino* - almeno gr 8 di latte in polvere ad ogni erogazione;

• *bevande a base di the:* grammatura minima per erogazione pari a gr 14 di tè in polvere;

• *bevande gusto cioccolata:* almeno gr 21 di miscela di cioccolato - cacao in polvere ad ogni erogazione

2) Bevande fredde in bottiglia: *acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante.* Le bevande fredde devono essere erogate nelle seguenti confezioni: bottiglia in packaging 100% riciclabile, capacità 50 cl. Si precisa che l'Amministrazione, nell'intento di ridurre l'utilizzo di bottiglie di plastica, ha provveduto alla installazione presso le due sedi di distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica, pertanto si ritiene esiguo il consumo di bottigliette di acqua.

3) Bevande fredde in lattina e Tetrapack: *aranciata, Cola, The vari gusti, Succhi di frutta vari gusti in brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore*

- *the e altre bevande:* bottiglia in packaging 100% riciclabile, capacità 50 cl;

- *bibite di 1° qualità in lattina* (bevanda o succo di frutta), capacità 33 cl;
- *bibite di 1° qualità in tetrapak o in contenitori in ogni caso riciclabili*, capacità 20 cl o 33cl.

4) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati): Snack dolci tipo wafer, biscotti, brioches, barrette ai cereali, frutta disidratata; snack salati tipo crackers, schiacciatine, tarallini, patatine.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.

Devono essere erogati in monoporzioni che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici.

Inoltre:

- I distributori automatici devono contenere tutte le bevande e tutti gli alimenti elencati nel punto precedente e per i quali il concorrente dovrà presentare l'offerta. Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti, snack dolci e salati.

- Tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza).

- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

- Ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza. L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati, previo accordo con l'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti o la loro sostituzione nel corso della concessione.

Art. 13 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui alla normativa vigente. Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario. I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o loro incaricati. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto- ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio. Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Sorbolo Mezzani.

Art. 14 - Assistenza, manutenzione e pulizie

L'Impresa si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno tre volte alla settimana.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dall'Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del

DPR 327 del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico dell'impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'utenza. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità.

In ogni caso l'Impresa è l'unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l'Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione. L'Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

Art. 15 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima della sottoscrizione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate.

Le polizze devono avere validità per tutta la durata del contratto.

Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Comune.

Art. 16 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Prezzi

I prezzi applicati ai prodotti (prezzi indicati all'art. 7 del presente capitolato), non potranno subire variazioni da parte del gestore dei distributori automatici per tutta la durata del contratto.

Art. 18 - Responsabile designato dal concessionario

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

Art. 19 - Penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l'installazione o la gestione dei distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune applicherà le penali di seguito specificate:

- € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione ad inizio del servizio o nell'asportazione dei distributori automatici alla fine dello stesso;

- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente capitolato;

- € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per l'esecuzione degli interventi di rifornimento di prodotti ai distributori automatici;

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dall'Amministrazione ovvero non vi sia data risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato il provvedimento è considerato definitivo. L'Impresa dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.

Art. 20 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

Il Comune di Sorbolo Mezzani si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente capitolato tecnico;
- d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- h) subappalto;
- i) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l'appaltatore dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall'apposita comunicazione senza che la ditta concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.

Art. 21 – Recesso del concessionario

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

Art. 22 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo

secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

Il concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 23 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani, pubblicato in modo permanente sul sito www.comune.sorbolomezzani.pr.it, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorbolo Mezzani.

Art. 24 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Parma.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 26 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti al contratto (ivi comprese quelle di eventuale registrazione) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 27 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Sorbolo Mezzani esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.